

Può il minore chiedere il risarcimento dei danni all'assicurazione?

Autore: Fornaro Pasquale

In: Giurisprudenza commentata

La domanda risarcitoria del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore, ai sensi e nei termini dell'art. 22, l. n. 990/69, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale. Pertanto, il risarcimento danni all'assicurazione può essere richiesto anche dal minore.

È quanto ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 24077/2017 depositata il 13 ottobre.

La pronuncia in esame trae origine dalla decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato inammissibile sia il ricorso per risarcimento dei danni avanzato dal padre della danneggiata, in qualità di esercente la potestà sulla ragazza, sia quello della figlia stessa, nel frattempo divenuta maggiorenne, in conseguenza di un incidente stradale che aveva coinvolto la vettura sulla quale la giovanissima viaggiava come trasportata.

Ricorrendo in Cassazione, padre e figlia sostenevano che il giudice di merito "sia incorso in errore nel ritenere la domanda improcedibile per il fatto che la messa in mora per il risarcimento dei danni è stata avanzata dal difensore del ricorrente, in forza del mandato conferitogli dalla minore".

Per la Corte, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 L. n. 990 del 1969, integra un atto giuridico in senso stretto, e non già un atto negoziale (cfr., con riferimento a richiesta formulata da un legale in nome del danneggiato pure se non munito di procura scritta, Cass., 9/2/2000, n. 1444; Cass., 12/10/1998, n. 10090; Cass., 15/7/1987, n. 6245; Cass., 15/5/1980, n. 3206).

Orbene, il minore è senz'altro capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto, non negoziali, e cioè quegli atti, come dichiarazioni di scienza, comunicazioni, ecc., che come posto in rilievo dalla dottrina costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici ad essi ricollegati dalla legge.

Dunque, per il relativo compimento, diversamente che per l'atto negoziale, non è richiesta la capacità di agire.

Tuttavia, per la validità degli atti giuridici in senso stretto bisogna far salvo il limite del pregiudizio che può derivare all'incapace di agire o al minore di età che li pongano in essere o li ricevano: ciò in quanto gli effetti di questi atti possono essere favorevoli o sfavorevoli e l'esigenza

di ovviarvi giustifica la tutela garantita dallo stato legale di incapacità. Se, pertanto, sono preclusi al minore gli atti che importino la perdita di un diritto o l'assunzione di obblighi od oneri, del compimento della richiesta risarcitoria il minore deve ritenersi senz'altro capace: infatti, lungi dal conseguire effetti sfavorevoli per l'autore, tale richiesta è volta all'acquisto e alla salvaguardia, determinando l'interruzione della prescrizione, del diritto al risarcimento dei danni da r.c.a.. Analogamente deve dirsi del mandato conferito ad un legale o a un terzo incaricato, come nel caso di specie, (cfr. Cass., 9/5/2012, n. 7097) che trattandosi di mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di un atto giuridico stragiudiziale in nome e per conto del mandante, non rientra tra quelli da compiersi necessariamente dal rappresentante legale del medesimo.

Avendo, quindi, il giudice d'appello disatteso tali principi, la Suprema Corte ha disposto la cassazione della sentenza: sul caso dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio facendo applicazione di quanto stabilito dai giudici della terza sezione civile.

<https://www.diritto.it/puo-minore-chiedere-risarcimento-dei-danni-all-assicurazione/>